

N. 808

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TOMASELLI, FABBRI, SANGALLI, ASTORRE, PEZZOPANE, PAGLIARI, SOLLO, FORNARO, D'ADDA, SCALIA, LUMIA, DI MAGGIO, TORRISI, MATTESINI, DI GIORGI, SPOSETTI e BERTUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2013

Norme per la disciplina degli incubatori scolastici d'impresa

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente provvedimento nasce dalla lettura del contesto socio-economico contemporaneo, dal quale emerge con forza crescente la necessità di dare risposte concrete alle giovani generazioni nella consapevolezza, in questo momento di congiuntura negativa, di quanto importante sia creare le condizioni per restituire competitività al nostro «sistema impresa».

Con il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di attuazione dell'autonomia scolastica, è stato chiesto alla scuoia secondaria superiore di implementare tutte quelle azioni rivolte ad intercettare e potenziare il tessuto produttivo di appartenenza e alla luce di questo di formare figure professionali in linea con le dinamiche dello stesso contesto, interagendo con gli enti locali e promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

Interessante ed emblematica, ovvero ancora espressione di un preciso bisogno espresso dal basso, la necessità di meglio finalizzare l'azione normativa che vede oggi in vigore nell'ambito della programmazione relativa all'alternanza scuola-lavoro, la legge n. 53 del 2003 e relativo decreto legislativo n. 77 del 2005; in ambito intermediazione per il lavoro, il decreto legislativo n. 276 del 2003 attuativo della legge n. 30 del 2003 e il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2011; in tema di alternanza e orientamento al lavoro e alle professioni, la legge n. 99 del 2009, il decreto legislativo n. 23 del 2010 di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge n. 99 del 2009; infine rispetto alle Reti territoriali per i servizi di istruzione, formazione e lavoro, certificazione delle competenze, la legge n. 92 del 2012 (Riforma del mercato del lavoro) e relativo decreto legislativo attuativo n. 13 del 2013.

A supporto della progettualità scaturita dalla normativa prima richiamata, in molti istituti scolastici secondari superiori, diffusi sul territorio nazionale, sono sorte realtà avanzate a supporto della programmazione sull'alternanza scuola-lavoro. Il «Teseo» ne è un esempio, un Centro servizi per l'innovazione didattica e tecnologica ospitato presso l'Istituto statale di istruzione secondaria superiore «Salvemini» di Fasano (BR), nato dalla esigenza, da più parti espressa, di avere a disposizione del territorio spazi, risorse, alta tecnologia e know-how dedicati alla ricerca, alla formazione e alla comunicazione basata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Non si tratta di un caso isolato. Vi sono centri risorse in tutte le Regioni, istituiti sempre per particolari specificità progettuali, come spazi di opportunità in grado di offrire quella ormai non più procrastinabile intesa ed integrazione tra istituzioni scolastiche, enti, associazioni ed imprese.

A dare conferma e validità all'azione didattica e formativa intrapresa, alla base del nuovo ordinamento del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, con i Regolamenti emanati con i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 si trova proprio la diffusione della cultura del lavoro attraverso il

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

confronto diretto tra le scuole ed i soggetti sociali ed economici del territorio.

Il consolidamento di buone pratiche avviate con la diffusione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (decreto legislativo n. 77 del 2005, articolo 3, comma 2) e l'istituzione obbligatoria di un Comitato tecnico scientifico, all'interno dell'istituzione scolastica, confermano proprio l'esigenza di rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo.

Da ultimo, va citata la disciplina scaturita dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (cosiddetto decreto Crescita 2.0), che disciplina la nascita di incubatori certificati, declinati in via esclusiva ad iniziative ad altissimo contenuto tecnologico e pertanto appannaggio del sistema universitario e della ricerca.

L'analisi condotta e l'odierna proposta di legge che ne è seguita, non vuole sovrapporsi a quanto egregiamente già fatto nella precedente legislatura, intende solo svolgere la propria azione rispetto ad un differente profilo di intervento, che vede genericamente nell'ecosistema dell'innovazione italiana, la chiave di lettura per facilitare i processi di sviluppo dei territori e quindi la scuola secondaria superiore come fulcro di questo processo di crescita.

Il richiamo evidente è a una governance di sistema regolamentata dal principio di sussidiarietà.

Una buona pratica facilmente replicabile quella dell'Istituto Salvemini di Fasano e qui il nostro impegno per un'opera, oltre che di sistematizzazione della normativa, di sensibilizzazione ad un uso più efficace delle risorse disponibili. Il Centro polifunzionale di servizio per l'innovazione didattica e tecnologica «Teseo», ha avviato il 13 giugno u.s. la procedura per la selezione di «business idea», proponendosi come incu-

batore di impresa e divenendo una scuola-laboratorio che offre servizi multipli: non solo un luogo fisico, ma la garanzia di un *follow up* in grado di contenere i margini di errore che le *start up* commettono nei primi anni di vita, errori che procurano una mortalità nei primi cinque anni pari al 50 per cento.

La sfida ci deve pertanto vedere attivi sul fronte:

del rinnovamento e della promozione del tessuto imprenditoriale locale attraverso la creazione di contesti, come quelli scolastici, dove «naturalmente poter ospitare temporaneamente un'impresa, assisterla e lanciarla sul mercato una volta strutturata»;

del sostegno e diffusione dell'innovazione nei processi formativi e nelle modalità di organizzazione del sistema della formazione;

dello sviluppo di un sistema di raccordo tra gli istituti scolastici, l'università, il territorio e le aziende tale da favorire l'incontro sinergico tra mondo dell'istruzione e mondo dell'impresa;

del sostegno alla creazione di ambienti di apprendimento e di diffusione di buone prassi;

del sostegno all'uso delle nuove tecnologie nella diffusione della conoscenza, della ricerca scientifica.

Obiettivo finale della presente proposta di legge, è quello di riconoscere nella scuola secondaria superiore, elettivamente negli istituti tecnici e professionali, l'ambiente ove sono presenti tutti gli ingredienti per mettere a sistema la creazione di nuovo valore, di nuova ricchezza: risorse materiali e immateriali che sono lì, bisognano solo di un percorso chiaro e definito, che faciliti i processi, sperimentando rinnovate vie per far crescere occupazione e lavoro.

La scuola non può limitarsi a fornire il suo contributo formativo senza avviare realmente al lavoro. Ogni istituto scolastico deve poter offrire istituzionalmente assiXVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stenza ai giovani neo diplomati all'interno della stessa offerta formativa.

La sinergia progettuale dovrebbe pertanto nascere, anche stimolata dalla presente proposta di legge, quale risultante di un processo di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale, all'interno di un patto formativo con gli *stakeholders* della scuola e non dovrebbe incontrare ostacoli né di tipo logistico, né di impatto economico-sociale poiché si pone naturalmente quale momento di raccordo tra la formazione scolastica e il mondo del lavoro. XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Incubatori d'impresa scolastici)

- 1. La presente legge è diretta a favorire, coerentemente con il nuovo ordinamento del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 e di cui alla direttiva del Ministero dell'istruzione, università e ricerca n. 4 del 16 gennaio 2012, la diffusione della cultura imprenditoriale e la partecipazione a progetti comunitari attraverso il confronto diretto tra scuole e i soggetti sociali ed economici del territorio.
- 2. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciute dalla legge e, compatibilmente con la disponibilità di strutture, anche immobiliari, adeguate, le istituzioni scolastiche provvedono alla definizione ed alla realizzazione di progetti finalizzati alla creazione di incubatori di impresa in grado di offrire servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di *start up* e di professionalità promosse dagli studenti che abbiano terminato il ciclo di istruzione obbligatoria o da giovani diplomati entro il venticinquesimo anno di età.
- 3. L'incubatore di cui al comma 2 svolge attività di supporto nella stesura del *business plan*, è responsabile dell'accesso a spazi lavorativi all'interno dell'incubatore medesimo e offre servizi di consulenza, formazione e *tutoring* entro i primi cinque anni dall'inizio dell'attività imprenditoriale. L'incubatore di impresa che ha sede presso un istituto scolastico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- *a)* disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere le *start-up*,

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 6 -

quali spazi riservati anche per poter realizzare attività di laboratorio, sistemi di accesso alla rete *internet* e sale riunioni;

- b) essere amministrato e diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente.
- 4. L'attività svolta dall'incubatore non deve in ogni caso compromettere lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica.

Art. 2.

(Agevolazioni per i giovani professionisti)

- 1. Per favorire la costituzione di imprese, gli studenti che hanno terminato il ciclo di istruzione obbligatoria o i giovani diplomati entro il venticinquesimo anno di età che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione e usufruiscono dei servizi offerti dagli incubatori scolastici godono del regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle seguenti condizioni:
- a) nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 100.000 euro:
- b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 30.000 euro.

Art. 3.

(Agevolazioni per le start up)

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare, nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, nei confronti delle *start up* che hanno sede o

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

usufruiscono dei servizi dell'incubatore di cui all'articolo 1, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Art. 4.

(Adempimenti obbligatori per le start up)

1. Le *start up* che hanno sede o usufruiscono dei servizi dell'incubatore di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di deposito del *business plan*, ferma restando la tutela del segreto industriale, in un registro, non pubblico, depositato presso le Camere di commercio territorialmente competente. Il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti stabilisce principi, modalità e criteri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di deposito.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.